



Sede: Quingod n. 153 - 11020 Challand-Saint-Anselme (Valle d'Aosta) - Tel. 0125/96.52.14  
Fax 0125/96.55.66

p. i. 00125740076 - C.C.P. 11910114

\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO**

**PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

\*\*\*\*\*

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 1
ART. 2	PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO	PAG. 1
ART. 3	RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO	PAG. 2
ART. 4	DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	PAG. 2
ART. 5	RIFIUTI URBANI	PAG. 2
ART. 6	RIFIUTI SPECIALI	PAG. 3
ART. 7	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI PER LEGGE AI RIFIUTI URBANI	PAG. 3
ART. 8	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI PER LEGGE AGLI URBANI	PAG. 4
ART. 9	RIFIUTI SPECIALI TOSSICO-NOCIVI	PAG. 4
ART. 10	ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE	PAG. 5

**TITOLO II**  
**NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI  
INTERNI ED ASSIMILATI**

ART. 11	DEFINIZIONE DELLE ZONE DI RACCOLTA (ART. 59 D.LGS. 507/1993)	PAG. 5
ART. 12	ESTENSIONE DEL SERVIZIO (ART.59 D.LGS.507/93)	PAG. 6
ART. 13	OBBLIGO DELLO SMALTIMENTO	PAG. 6
ART. 14	CRITERI DI SMALTIMENTO	PAG. 6
ART. 15	CAPACITA' DEI CONTENITORI (ART. 59 D.LGS. 507/93)	PAG. 6
ART. 16	PERSONALE	PAG. 7
ART. 17	APPALTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	PAG. 7
ART. 18	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	PAG. 7
ART. 19	CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO	PAG. 7
ART. 20	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO (ART. 59 D.LGS. 507/93)	PAG. 8
ART. 21	ESCLUSIONE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA	PAG. 8
ART. 22	TRASPORTO DEI RIFIUTI	PAG. 9

**TITOLO III**  
**NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

ART. 23	CONFERIMENTO	PAG. 9
ART. 24	OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DETENTORI	PAG. 10
ART. 25	RACCOLTA	PAG. 10

**TITOLO IV**  
**NORME RELATIVE ALLO SMASLTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

ART. 26	DEFINIZIONE	PAG. 10
ART. 27	RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO	PAG. 11
ART. 28	CONTENITORI PORTA RIFIUTI	PAG. 11
ART. 29	PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE	PAG. 11
ART. 30	PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI	PAG. 11
ART. 31	PULIZIA DEI MERCATI	PAG. 11
ART. 32	AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ECC.	PAG. 12
ART. 33	CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	PAG. 12
ART. 34	SERVIZI INTEGRATIVI PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	PAG. 12
ART. 35	ASPORTO DI DEPOSITI ABUSIVI	PAG. 13
ART. 36	SGOMBERO DELLA NEVE	PAG. 13
ART. 37	RIFIUTI DA ATTIVITA' EDILIZIE	PAG. 13
ART. 38	AREE DI SOSTA PER NOMADI	PAG. 14

**TITOLO V**  
**DIVIETI-CONTROLLI-SANZIONI**

ART. 39	DIVIETI	PAG. 14
ART. 40	CONTROLLI	PAG. 15
ART. 41	SANZIONI	PAG. 15

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 42	ASSUNZIONE DEL SERVIZIO	PAG. 16
ART. 43	OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	PAG. 17
ART. 44	NORME TRANSITORIE FINALI (ART.79D.LGS.507/93)	PAG. 17
ART. 45	ABROGAZIONE	PAG. 17
ART. 46	EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI	PAG. 17

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982 n° 915 relativamente alle fasi:

- a - **conferimento** : modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- b - **raccolta** : operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti nell'ambito del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta per il loro successivo trasporto fino all'accumulo in apposita attrezzatura od impianto;
- c - **spazzamento** : le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi i giardini pubblici, o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi;
- d - **stoccaggio provvisorio** : ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento effettuato nell'apposita stazione intermedia di trasferimento del Comune di Challand St. Anselme;
- e - **trasporto** : operazioni di movimentazione dei rifiuti per portarli al luogo di trattamento o di recupero.

### ART. 2 PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

1. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali :

- a - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;
- c - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d - devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e - devono essere promosse, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- f - devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

2. Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese

al recupero di materiali ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino utente.

### ART. 3

#### RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento non si applica :
  - a - ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13.02.1964 n° 85 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b - ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
  - c - alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:
    - materiali fecali
    - altre sostanze utilizzate nell'attività agricola
  - d - agli scarichi disciplinati dalla legge 10.03.1976 n° 319 (Merli) e successive modificazioni;
  - e - alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13.07.1966 n° 615, ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle successive leggi;
  - f - agli esplosivi.

### ART. 4

#### DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Per rifiuti si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati :
  - urbani
  - speciali
  - speciali tossico-nocivi

### ART. 5

#### RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani :

- 1 - rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere;
- 2 - rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonché dalle aree di insediamenti civili in genere. Sono rifiuti ingombranti i cartoni e gli imballaggi che vengono raccolti periodicamente, secondo le modalità stabilite nel capitolato d'appalto per la raccolta dei R.S.U., rese pubbliche mediante ordinanza sindacale;
- 3 - rifiuti urbani pericolosi: (medicinali scaduti o inutilizzabili provenienti da civili abitazioni o da studi medici privati, pile scadute), con speciali modalità di raccolta;
- 4 - rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle

strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi o dei laghi sia naturali sia artificiali.

#### ART. 6 RIFIUTI SPECIALI

1. Per rifiuti speciali si intendono:

- a - residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;
- b - i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- c - i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari ed apparecchiature deteriorate e obsolete;
- d - i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- e - i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti.

#### ART. 7 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI PER LEGGE AI RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani per legge ai sensi dell'art. 39 della legge 22.02.1994 n° 146:

- a - quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo;
  - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili)
  - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili)
  - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette e pallets
  - accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica, metallizzati e simili
  - frammenti e manufatti di vimini e sughero
  - paglia e prodotti di paglia
  - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
  - fibra di legno e pasta di legno anche umida purchè palabile
  - ritagli es carti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
  - feltri e tessuti non tessuti
  - pelle e simil pelle
  - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
  - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato

solido e manufatti composti da tali materiali

- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici, minerali e simili
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate
- scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche se inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutti e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura di trebbiatura e simili)
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

2. supporti per l'informatica.

#### ART. 8

##### RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI PER LEGGE AGLI URBANI

1. Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati di cui all'art. 39 della legge 146 del 22.02.1994 di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.09.1982 n° 915 si rinviano a successivi provvedimenti specifici, oltre che la determinazione della istituzione della tassa, del suo ammontare e delle modalità di pagamento previste dal relativo regolamento, i tempi e le modalità di istituzione del servizio svolto dal Comune in regime di privativa.

#### ART. 9

##### RIFIUTI SPECIALI TOSSICO NOCIVI

1. Si intendono rifiuti tossico-nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n° 915/82, come definiti nel paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e più

precisamente:

a - i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali e di servizi che per quantità e qualità non sono dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;

b - i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini non assimilabili ai rifiuti urbani;

c - i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti o comunque in quantità e/o concentrazione tale da rappresentare un pericolo per la salute e l'ambiente.

## **ART. 10 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE**

1. Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi)
- i residui delle depurazioni delle acque di scarico urbane.

2. Tali attività il Comune le esercita con diritto di privativa, direttamente o in forma associativa mediante convenzioni o appalti fra Comuni o imprese private specializzate e autorizzate mediante concessione.

## **TITOLO II NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI**

### **ART. 11 DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA**

La raccolta dei rifiuti solidi urbani è attivata dal Comune di Challand St. Anselme nelle seguenti zone, con esclusione di tutte le case sparse, gli alpeggi, i mayen e le località non citate:

Zona A - Corliod, Chatillonet, Bachan e Tilly;

Zona B - Ruvere, Tollegnaz, Moussanet, Allesaz, Torretaz e Maè;

Zona C - Quingod e Plesod;

Zona D - Pesan, Orbeillaz, Bochey e Arbaz.



**ART. 12**  
**ESTENSIONE DEL SERVIZIO**

Sono comunque da considerarsi serviti tutti i fabbricati e località sparse, gli alpeggi ed i Mayen che si trovano entro il raggio di m. 500 dal contenitore più vicino.

**ART. 13**  
**OBBLIGO DI SMALTIMENTO**

1. Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli secondo le modalità previste dalla legge.

2. E' fatto divieto di abbandonare o depositare i rifiuti di qualsiasi genere su aree pubbliche o private, nonché scaricare o gettare rifiuti nei corsi d'acqua, canali, stagni ed altre zone umide.

3. Nel caso di violazione di detto obbligo il Sindaco, qualora sussistano motivi sanitari, igienici e di tutela dell'ambiente, notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto nei luoghi di raccolta e di trattamento indicando altresì il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere. In caso di inosservanza il Sindaco provvede d'ufficio, nei modi e nei termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore. Allo smaltimento dei rifiuti speciali sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i produttori dei rifiuti stessi.

**ART. 14**  
**CRITERI DI SMALTIMENTO**

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani, deve assicurare il recupero dei materiali riutilizzabili ed il loro utilizzo a fini economici. A tale scopo fin dal conferimento, lo smaltimento dei rifiuti può essere differenziato a seconda che si tratti di :

- carte
- metalli
- vetro
- ingombranti
- pile e batterie a perdere di uso domestico
- prodotti farmaceutici inutilizzabili di provenienza domestica e da ambulatori medici privati
- altri

**ART. 15**  
**CAPACITA' DEI CONTENITORI**

Zona/Capacità minima richiesta/Capacità nominale prevista/Delta			
A	lt. 7.560	lt. 13.200	+ 5.640
B	lt. 10.928	lt. 15.840	+ 4.912
C	lt. 7.785	lt. 16.550	+ 8.765
D	lt. 6.690	lt. 17.160	+ 10.470

**ART. 16**  
**PERSONALE**

1. Il Comune per l'assunzione in servizio e la disciplina del rapporto di lavoro del personale addetto allo smaltimento dei rifiuti, applica le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti degli Enti Locali.
2. Il personale addetto allo smaltimento dei rifiuti deve essere selezionato con visita medica da parte dei competenti servizi dell' U.S.L. della Valle d'Aosta diretta ad accertare l'idoneità fisica al particolare tipo di lavoro e deve essere sottoposto a visita di controllo ogni sei mesi onde accertare il persistere della suddetta idoneità fisica.
3. Il personale deve essere dotato, a cura del datore di lavoro, di indumenti igienicamente idonei e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività cui è destinato.
4. Il personale addetto a qualunque fase dello smaltimento dei rifiuti è sotto obbligo delle vaccinazioni e di tutte le misure di profilassi previste da leggi e regolamenti vigenti in materia di igiene e sanità pubblica nonché di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

**ART. 17**  
**APPALTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI**

1. Il Comune, qualora deliberi di appaltare il servizio ad imprese specializzate, dovrà predisporre apposito capitolato speciale d'appalto per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.

**ART. 18**  
**CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

1. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso.

**ART. 19**  
**CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DI MATERIALI  
DESTINATI AL RECUPERO**

1. Il Comune può istituire forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia stabilendo le relative modalità.

**ART. 20**  
**MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi. Il servizio viene effettuato in tutte le zone di cui all'art. 11, mediante appositi contenitori, posti a cura del servizio stesso ad uso di diversi insediamenti, in rapporto ai singoli ambiti o zone è fissato un raggio massimo di m. 500 entro il quale si considera reso il servizio.

2. Le capacità minime si intendono fissate in via ordinaria. Ove nelle singole zone siano presenti insediamenti con particolare attitudine a produrre rifiuti ingombranti o di rilevante quantità, o vengano costruiti nuovi insediamenti, il servizio il servizio dovrà essere potenziato con contenitori di maggiori capacità o più frequenti operazioni di prelievo. Con motivata deliberazione della Giunta comunale potrà essere ampliata la zona del servizio come indicato dal precedente comma.

3. Il territorio del Comune di Challand St. Anselme, per l'esecuzione del servizio di raccolta e trasporto alla stazione di stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani non ingombranti, viene diviso nelle zone di cui all'art. 11, che comunque potranno essere raggruppate nell'affidamento del servizio a ditte idonee. La frequenza di raccolta per tutte le zone A,B,C e D è così stabilita :

- nei periodi di massima affluenza (Natale, Pasqua e nei mesi estivi di luglio e agosto), tre volte alla settimana mentre negli altri periodi, due volte la settimana.

Per ogni località eventualmente non chiaramente indicata nelle tavole allegate, la collocazione verrà decisa dalla Giunta comunale.

La zonizzazione di riferimento è contenuta negli allegati n° 1 e n° 2.

**ART. 21**  
**ESCLUSIONE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA**

1. Sono esclusi dal servizio di raccolta :

a - i rifiuti agricoli in generale, compresi quelli derivanti da coltivazioni di orti e giardini e dalla potatura di alberi, che non sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani;

b - i residui inerti da qualsiasi attività edilizia o di scavo, demolizione, costruzione in quanto devono essere trasportati a cura dei produttori nell'apposita discarica autorizzata;

c - i veicoli a motore e non ed i macchinari anche domestici o loro parti fuori uso;

d - i rifiuti cimiteriali, ad eccezione dei fiori secchi e degli addobbi;

e - le carogne;

f - i rifiuti speciali, tossici o nocivi prodotti dalle lavorazioni industriali ed artigianali;

g - i rifiuti urbani pericolosi (sostanze infiammabili, espositive, tossiche, ecc.)

h - le sostanze liquide;

- i - i materiali accesi;
- l - i materiali metallici e non che possono recare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto;
- m - i rifiuti radioattivi;
- n - gli scarichi;
- ~~o - le emissioni nell'aria;~~
- p - gli esplosivi.

Per quanto concerne le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti di cui ai suddetti punti -g- e -l-, in riferimento alla legge 29.10.1987 n° 441 e successive modificazioni, si rinvia a successivo, specifico provvedimento.

## ART. 22 TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o da impianto al luogo di trattamento.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. I veicoli adibiti alla raccolta e al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.
4. La pulizia e l'igienizzazione dei cassonetti verrà effettuata con periodici interventi di apposito automezzo lavacassonetti. In relazione alla tipologia dei cassonetti impiegati si ritengono adeguati n° 4 interventi annuali di lavaggio e disinfezione da eseguirsi preferibilmente nei mesi di aprile, giugno, agosto e ottobre.

## TITOLO III NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

### ART. 23 CONFERIMENTO

1. I rifiuti urbani pericolosi tipo pile, batterie e medicinali scaduti o inutilizzabili provenienti da insediamenti civili o studi medici privati sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti, in appositi contenitori efficienti.

**ART.24**  
**OBBLIGO DI CONFERIMENTI DEI DETENTORI**

1. E' fatto obbligo della consegna delle pile e batterie usate e scadute da parte di chiunque ne faccia commercio o le detenga, dei medicinali scaduti o inutilizzati provenienti da insediamenti civili o studi medici privati, tali detentori sono tenuti a raccogliere distintamente questi rifiuti e a conferirli separatamente al pubblico servizio di raccolta nei contenitori predisposti dal Comune.

**ART. 25**  
**RACCOLTA**

1. La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del gestore del servizio con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni, con la periodicità stabilita nel Capitolato d'appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 17.

**TITOLO IV**  
**NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

**ART.26**  
**DEFINIZIONE**

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi o simili.

**ART. 27**  
**RACCOLTA E SPAZZAMENTO**

1. Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dalla gestione comunale del servizio di smaltimento rifiuti urbani entro il perimetro definito.  
2. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e simili, nonché delle scarpate stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.  
3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

**ART. 28**  
**CONTENITORI PORTA RIFIUTI**

1. Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio ha installato nei vari punti ove è ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.
2. E' facoltà del Comune aumentare i contenitori o le zone servite in caso lo ritenga necessario.
3. E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

**ART. 29**  
**PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE**

1. Le aree ed i locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.
2. I gestori di attività commerciali, artigianali ed i pubblici esercizi devono provvedere alla pulizia, compreso lo sgombero della neve, dai marciapiedi antistanti i locali di attività o, in assenza, dell'area antistante per profondità di m. 1.50.

**ART. 30**  
**PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI**

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

**ART. 31**  
**PULIZIA DEI MERCATI**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, so aree coperte o scoperte, in

qualsiasi aree pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi compresi gli accessi ed i passaggi comuni, sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi contenitori predisposti o gestiti dal servizio di raccolta.

**ART. 32**  
**AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**  
**SPETTACOLI VIAGGIANTI ECC.**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali di appositi cestini raccoglitori.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
3. I rifiuti urbani così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

**ART. 33**  
**CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

1. Chiunque effettui operazioni di carico e scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazione ultimata, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia verrà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

**ART. 34**  
**SERVIZI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI**

1. Sono di competenza del servizio di raccolta rifiuti urbani, benchè dati in appalto o eseguiti direttamente dagli operai comunali :
  - pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici
  - diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche, tranne gli accessi pedonali o carrabili

- espurgo dei pozzetti stradali e caditoie
  - defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.
2. Con deliberazione del Consiglio comunale potranno essere affidati alla gestione comunale di raccolta dei rifiuti altri servizi.

#### ART. 35 ASPORTO DI DEPOSITI ABUSIVI

1. In caso di depositi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.
2. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

#### ART. 36 SGOMBERO DELLA NEVE

1. In caso di nevicata il servizio pubblico raccolta rifiuti provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:
- rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse
  - lo spargimento di cloruri o di miscele crioidrauliche per dissolvere neve e ghiaccio.
2. E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato o, in assenza, dell'area antistante per la profondità di m. 1.50.

#### ART. 37 RIFIUTI DA ATTIVITA' EDILIZIE

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.
2. Per quanto riguarda i produttori di rifiuti inerti è fatto obbligo di conferirli nella discarica di 2° categoria di tipo A autorizzata.



**ART. 38**  
**AREE DI SOSTA PER NOMADI**

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

**CAPO V**  
**DIVIETI-CONTROLLI-SANZIONI**

**ART. 39**  
**DIVIETI**

1. a - E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10.09.1982 n° 915.
- b - E' vietato ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento rifiuti.
- c - E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica.
- d - E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
- e - E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.
- f - E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non precedentemente sminuzzati secondo le modalità stabilite nel capitolato d'appalto per la raccolta dei r.s.u.
- g - E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- h - E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
- i - E' vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.
- l - E' vietato conferire al servizio urbano rifiuti pericolosi quali batteri, pile, soggetti a particolare conferimento.
- m - E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come al precedente punto -l- del presente articolo.
- n - E' vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalle campane previste per la raccolta del vetro.
- o - E' vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10.09.1982 n°915.

- p - E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.
- q - E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

#### ART. 40 CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 104 comma 2° del D.P.R. 24.07.1977 n° 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10.09.1982 n° 915 le province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
2. Le funzioni di controllo sono svolte dall'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente istituita con L.R. 04.09.1995, n. 41.
3. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

#### ART. 41 SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal titolo V del D.P.R. 10.09.1982 n° 915, art. 25, e più precisamente :
  - a - Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 39 p. 1, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa da f. 20.000 a f. 1.000.000 se trattasi di rifiuti urbani e da f. 100.000 a f. 2.000.000 se trattasi di rifiuti speciali, nonché con la pena dell'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da f. 200.000 a f. 5.000.000 se trattasi di rifiuti tossici o nocivi.
  - b - I titolari degli enti e delle imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi ovvero installano o gestiscono impianti di innocuizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali senza l'autorizzazione regionale di cui all'art. 6, lettera D del D.P.R. 915/82, sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da f. 1.000.000 a f. 5.000.000.
  - c - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da f. 100.000 a f. 5.000.000.Se la discarica non autorizzata è realizzata o gestita da impresa che effettua lo smaltimento per conto proprio, il titolare è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da f. 200.000 a f. 5.000.000; nel caso si tratti di ente o impresa che effettua lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, il titolare è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da f. 2.000.000 a f. 5.000.000.

d - Chiunque effettui le fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione prevista dall'art. 16 del D.P.R. 915/82 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da f. 2.000.000 a f. 5.000.000.

e - I titolari degli enti e delle imprese che, effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione sono puniti con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a f. 5.000.000.

Chiunque, effettuando le fasi di operazione di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi non osserva le prescrizioni della relativa autorizzazione è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a f. 5.000.000.

Alla stessa pena è soggetto chi non ottempera all'ordine di sospensione di cui all'art. 17 del D.P.R. 915/82.

f - Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 11 del D.P.R. 915/82 è punito con la sanzione amministrativa da f. 50.000 a f. 500.000.

Alle attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma precedente e dall'art. 39.1. si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24.11.1981 n°689.

g - Chiunque non ottemperi al provvedimento adottato dall'autorità competente è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da f. 1.000.000 a f. 5.000.000. Se trattasi di rifiuti tossici e nocivi, si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dall'ammenda da f. 2.000.000 a f. 5.000.000.

h - Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui ai punti 4 e 6 dell'art. 39 del presente regolamento, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa.

A tale scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni dell'autorità amministrativa competente nelle persone del Presidente della Giunta regionale o del Sindaco nell'ambito delle rispettive competenze.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24.11.1981 n° 689 recante norme sulla depenalizzazione.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 42 ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Challand St. Anselme assume, con diritto di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

#### ART. 43

#### OSSERVANZA DI ALRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10.09.1982 n° 915, alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13.12.1984, nonchè quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

#### ART. 44

#### NORME TRANSITORIE FINALI (art. 79 D.lgs. 507/93)

1. Le disposizioni previste in attuazione del D.lgs. 507/93 art. 79 hanno decorrenza dalle scadenze previste dallo stesso e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 45

#### ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni altro atto regolamentare e normativo in generale precedentemente adottato da questo Comune nella materia di cui trattasi.

#### ART. 46

#### EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 142/90 è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.